



Settore: Gestione e Controllo del territorio

Servizio: Lavori Pubblici ed Ambiente

COMUNE DI NEMBRO

PROVINCIA DI BERGAMO

EC/cz- Prot.
Ord. N. 17
Cat. 1 – Cl. 8

Nembro, 07/02/2011

Oggetto: Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Nembro. Riduzione di un'ora, dal giorno martedì 08 febbraio 2011, della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici. Riduzione della temperatura degli ambienti di un grado centigrado.

IL SINDACO

Premesso che:

- la d.G.R. 29 luglio 2009, n. 9958, "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della d.G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006)" stabilisce provvedimenti per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
- **con il provvedimento preindicato viene disposto nel periodo 15 Ottobre 2010 – 15 Aprile 2011 il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, degli**
 - o autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
 - o autoveicoli diesel (cioè alimentato a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure homologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).
- **sempre con il provvedimento sopraccitato è vietata in maniera permanente la circolazione dei motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0;**
- le limitazioni di cui trattasi sono vigenti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale in conseguenza dell'emanazione delle citate disposizioni regionali;
- dai valori relativi al Materiale Particolato (PM10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria, risultano ancora presenti diversi episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti;
- le previsioni fornite dall'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, relativamente al fenomeno della persistenza dell'inquinamento, indicano condizioni atmosferiche favorevoli all'accumulo di inquinanti;
- la materia è stata oggetto di valutazione da parte della Provincia e dei Comuni compresi nell'area A1 che si sono espressi, formulando indirizzi al riguardo, nell'incontro del 28 gennaio 2011;
- la stessa assemblea della Provincia e dei sindaci dei comuni dell'area critica proseguirà il confronto nei prossimi giorni per valutare, sulla base dell'andamento dell'inquinamento atmosferico ulteriori provvedimenti;

Ritenuto, pertanto, necessario, in considerazione degli elevati valori di Materiale Particolato (PM10) e delle previsioni emesse dall'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, imporre limitazioni alla temperatura negli ambienti di vita, definendo i seguenti valori massimi:

- 18° C per gli edifici adibiti ad attività artigianali ed industriali;
- 19° C per tutti gli altri edifici ad esclusione dell'asilo nido;
- 20° C per l'edificio adibito ad asilo nido;

Via Roma 13
24027 Nembro (BG)

Tel. 035 471 311
Fax 035 471 343

www.nembro.net
comune@nembro.net

Cod. Fisc. 00221710163

\\Comune-srv2\pubblica\documenti condivisi\CartellaPubblicazioni\Ordinanze\Ordinanza temperature ambienti 07.02.2011.doc



COMUNE DI NEMBRO
PROVINCIA DI BERGAMO

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di ridurre di un'ora la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, come definita dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. , che, pertanto, non potrà superare le 13 (tredici) ore giornaliere ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie:

E.1 edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.3 edifici adibiti a cliniche o case di cura e assimilabili;

E.6 (edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili);

E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili solo se adibiti a scuole materne o asili nido;

E.8 edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Ritenuto opportuno far decorrere le limitazioni sopracitate dal giorno martedì 08 febbraio 2011, con termine il giorno venerdì 15 aprile 2011;

Vista la d.G.R. 29 luglio 2009, n. 9958, recante "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della d.G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006)";

Vista la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

di limitare, a partire dall'8 febbraio 2011 sino al 15 aprile 2011

a) la temperatura negli ambienti di vita ai seguenti valori massimi:

- 18° C per gli edifici adibiti ad attività artigianali ed industriali;
- 19° C per tutti gli altri edifici ad esclusione dell'asilo nido;
- 20° C per l'edificio adibito ad asilo nido;

b) di un'ora la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, come definita dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. , che, pertanto, non potrà superare le 13 (tredici) ore giornaliere ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie:

E.1 edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.3 edifici adibiti a cliniche o case di cura e assimilabili;

E.6 (edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili);



COMUNE DI NEMBRO

PROVINCIA DI BERGAMO

E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili solo se adibiti a scuole materne o asili nido;

E.8 edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Della presente Ordinanza viene data la più diffusa comunicazione al pubblico.

Il Corpo di polizia locale, unitamente all'Ufficio tecnico comunale, cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni.

In caso di mancato rispetto della limitazione della temperatura sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

IL SINDACO
Eugenio CAVAGNIS